

Scheda 01 – 2011 INFORMAZIONI REGOLAMENTO REACH

Publicato il regolamento n° 143/2011 (modifica allegato XIV regolamento REACH) con le prime 6 sostanze della candidate list inserite.

In data 17 febbraio è stata presa dalla Commissione Europea la prima decisione riguardante l'inserimento delle sostanze SVHC di Candidate List all'interno dell'Allegato XIV.

Si tratta delle seguenti:

- 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene),
- 4,4'-diamminodifenilmetano (MDA),
- esabromociclododecano (HBCDD),
- di(2-etilesil) ftalato (DEHP),
- ftalato benzilico butilico (BBP)
- ftalato dibutilico (DBP).

Aderente a:



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Lo spostamento delle prime 6 sostanze SVHC dalla Candidate List all'Allegato XIV, è diventato ufficiale con la pubblicazione del Regolamento (UE) N. 143/2011 del 17 febbraio 2011 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L N°44 del 18 febbraio 2011.

Si tratta di sostanze potenzialmente cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o persistenti nell'ambiente o che si accumulano negli organismi viventi. Gli operatori che intendessero vendere o usare tali sostanze dovranno dimostrare che sono state adottate le prescritte misure di sicurezza per controllare adeguatamente i rischi oppure che i vantaggi per l'economia e la azienda sono maggiori dei rischi eventuali. Laddove vi siano sostanze o tecniche alternative fattibili dovrà essere inoltre presentato uno scadenzario per la sostituzione delle sostanze problematiche.

Le aziende dovranno in pratica richiedere un'autorizzazione d'uso, in base a quanto prescritto dal Titolo VII del Regolamento REACH, senza la quale non sarà più possibile il loro utilizzo.

L'autorizzazione all'uso di una sostanza SVHC è applicata a tutte le fasce di tonnellaggio. Vale a dire che ogni fabbricante, importatore o utilizzatore a valle, è obbligato a presentare richiesta di autorizzazione per tale sostanza per quel determinato uso indipendentemente dal quantitativo di sostanza fabbricata o importata.

Le informazioni che devono essere fornite nella richiesta di autorizzazione (Art.62 comma 4) sono di varia natura, ad esempio: l'identità della sostanza SVHC, l'entità che ne richiede l'utilizzo, l'uso specifico della sostanza, la valutazione di eventuali sostanze candidate alla sostituzione, il relativo piano di sostituzione della sostanza ad alto impatto (art. 60 comma5), con relativi tempi di attuazione, il CSR (se non richiesto già dalla Registrazione della sostanza stessa).

La data entro la quale deve essere “autorizzato l’uso” è indicata insieme alla sostanza stessa nell’ allegato XIV.

L’autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa (Titolo IX Art. 62 comma7) e ad una valutazione del dossier da parte di una serie di comitati dell’agenzia della chimica ECHA i quali valuteranno il rischio connesso all’utilizzo, l’impatto socio economico della sostanza stessa, e la presenza di alternative tecniche valide per la sostituzione.

L’autorizzazione non è illimitata. Al momento del rilascio della stessa, ECHA stabilisce il periodo di tempo in cui essa è valida, e il termine in cui verrà effettuata la revisione del fascicolo. Tale revisione potrà comprendere la modifica e l’aggiornamento dei dati presenti nel fascicolo di autorizzazione.